

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per sapere:

con riferimento alle ultime proposte del Ministro dei lavori pubblici in materia di pedaggi per il transito sulle strade statali, se non ritengano iniquo ed eccessivamente oneroso per i già tartassati automobilisti siffatto prefigurato provvedimento;

se non ritengano il sistema proposto per il pagamento del pedaggio a mezzo rilevazione elettronica dei transiti in contrasto con la legislazione a tutela della riservatezza;

se non ritengano aleatorio ed indimostrabile il prefigurato processo di redistribuzione del carico fiscale in danno dei soli automobilisti utenti delle predette strade ed in favore dei restanti contribuenti;

se non ritengano, viceversa, che i benefici di siffatte proposte si concentrerebbero esclusivamente sui privati incaricati della costruzione e della manutenzione delle strade, a tutto danno delle arterie poco trafficate che collegano piccoli centri di montagna a scarso rilievo economico, ma non per questo meritevoli di subire gli svantaggi di una viabilità meno efficiente e di una manutenzione carente e pericolosa;

se non ritengano contraddittoria nei confronti degli intenti di sviluppo del Mezzogiorno per i quali la grande arteria venne realizzata, l'idea di rendere onerosa la percorrenza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

se, pertanto, non si ritenga necessario soprassedere complessivamente al piano su accennato, in quanto strumentale soltanto a logiche privatistiche che poco hanno a che fare con le esigenze di viabilità di uno

Stato moderno, e non proteso verso effettivi intenti di economicità, efficienza e servizio all'utenza.

(2-00815)

« Aloï ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997 n. 396 (recante « Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997 n. 59 ») determina il criterio minimo per la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, ai fini della contrattazione collettiva nazionale e decentrata nonché integrativa;

la Dirstat-Confedir, pur rappresentando — con i suoi 2.400 iscritti appartenenti all'ex-carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato — oltre il 50 per cento del personale sindacalizzato di tale ambito professionale, non si vede riconosciuta la propria specifica rappresentatività categoriale perché il predetto decreto — in spregio del principio della « rappresentanza d'interessi », di cui all'articolo 39 della Costituzione — fonda il conteggio della rappresentanza sindacale promiscuamente su tutte le categorie di personale pubblico inquadrato nelle qualifiche funzionali (dagli uscieri agli operai, dai dattilografi ai ragionieri ed ai funzionari), il che falsa la percentuale di rappresentatività dei funzionari direttivi riducendola al 2,16 per cento;

in forza di questo assunto normativo (per il quale la Dirstat-Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela), la medesima organizzazione sindacale ha stipulato — prima del 29 novembre, scadenza normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rilevazione dei dati sulla rappresentatività sindacale — con l'organiz-

zazione sindacale Fas (facente capo alla Cisl) un patto federativo, regolarmente notificato all'Aran e al dipartimento per la funzione pubblica entro il predetto termine;

tale patto federativo è previsto espressamente dal citato decreto legislativo, ed offre a tale formazione sindacale l'opportunità di far valere una rappresentatività in ragione del 16 per cento (ben oltre la quota minima);

ad onta della predetta notifica, richiamata il 3 dicembre 1997 da un'ulteriore e specifica comunicazione ufficiale al ministero per i beni culturali ed ambientali, il giorno successivo l'associazione sindacale Andibeca-Dirstat-Confedir non è stata ammessa ad un incontro nazionale tra il medesimo ministero e le organizzazioni sindacali rappresentative;

il direttore generale per il personale, dottor Salvatore Italia (persona di grande esperienza amministrativa) aveva regolarmente ammesso alle trattative il predetto sindacato dei funzionari direttivi e dirigenti di quell'amministrazione;

il sottosegretario di Stato onorevole Willer Bordon, dopo un « conclave » riservatamente tenuto con rappresentanti Cgil-Cisl-Uil, ha rifiutato la partecipazione della Dirstat-Confedir all'incontro medesimo,

assumendo pretestuosamente una mancata rappresentatività di questa sigla sindacale (già firmataria in proprio del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale appartenente al comparto-ministeri), nonché respingendo nei fatti l'efficacia del menzionato patto federativo che così - nel caso di specie - è stato arbitrariamente reso irrilevante -;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare legittimamente agli incontri sindacali nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

se non si ritenga doveroso annullare gli accordi sindacali stipulati in assenza forzata del predetto sindacato dei funzionari;

se sia lecito che un rappresentante del Governo s'arroghi il diritto di violare quelle libertà sindacali validamente sostenute anche dal partito a cui egli appartiene, ed ora sconfessate da un comportamento pronò alla violenza morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occulti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano quali interlocutori istituzionali.

(2-00816)

« Tassone ».